

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BIANDRATE E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA A.C.D. BIANDRATE
PER L'USO DI BENI IMMOBILI E MOBILI COSTITUENTI IL COMPLESSO SPORTIVO
DI BIANDRATE**

L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di

TRA

..... il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Biandrate con sede in Via CF in qualità di in ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n..... deled ai sensi dell'art.....del D.Lgs. n. 267/2000 ed in esecuzione della suddetta deliberazione

..... nata a il, la quale interviene al presente atto in qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica A.C.D. BIANDRATE c.f. 01918790039 con sede in Biandrate (NO) Via San Giacomo ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione stessa n. ... in data

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- 1) Il Comune di Biandrate concede in comodato d'uso gratuito ai sensi degli art. 1803 e seguenti del codice civile alla Associazione Sportiva Dilettantistica che accetta i seguenti beni immobili siti in Biandrate:
 - a. complesso sportivo ubicato in via San Giacomo n. 17 identificato e censito al Catasto al Foglio n. 10 Particella 1122
 - b. edificio adibito a spogliatoio ubicato in via San Giacomo n. 17 identificato e censito al Catasto al Foglio n. 10 Particella 1122 cat. D6il tutto come risultante dalla planimetria allegata al presente atto sotto il punto a) per farne parte integrante e sostanziale.
- 2) Tutti i beni elencati sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, completi delle attrezzature e degli arredamenti in essi contenuti. Entro sessanta giorni dalla stipula del presente atto il Comune di Biandrate e l'Associazione Sportiva Dilettantistica A.C.D. Biandrate provvederanno a stilare in doppio originale l'elenco delle attrezzature e arredamenti di proprietà comunale rientranti nell'ambito del presente contratto di comodato.
- 3) L'utilizzo dei beni concessi in comodato d'uso dovrà essere finalizzato esclusivamente allo svolgimento delle discipline e attività sportive conformemente alle destinazioni specifiche del complesso immobiliare e delle finalità istituzionali della associazione. Qualora vi fosse la necessità di utilizzo da parte dell'associazione per lo svolgimento di attività di natura occasionale di carattere culturale, sociale e di intrattenimento, essa dovrà godere dell'apposito nulla osta da parte dell'Amministrazione.

- 4) La durata del comodato gratuito viene stabilita in anni 20 (venti), eventualmente rinnovabili alla scadenza, a decorrere dalla data successiva alla stipula del presente atto.
- 5) La presente convenzione decadrà antecedentemente alla data stabilita, in caso di scioglimento della Associazione o del venir meno delle finalità statutarie della Associazione stessa. La convenzione potrà essere risolta di diritto dal Comune in caso di gravi responsabilità nella conduzione della gestione dei beni concessi in comodato quali, a titolo esemplificativo: trascuratezza nella gestione dei beni e delle attività in essi svolte; mancata e reiterata comunicazione al comune degli atti indicati al successivo punto 6); utilizzo dei beni per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi in comodato. Ai fini della risoluzione del contratto le parti riconoscono eminente importanza agli adempimenti precitati. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni degli art. 1453 e seguenti del codice civile. In ogni caso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, la risoluzione del contratto si verificherà di diritto:
- in caso di mancata trasmissione al Comune, per due esercizi finanziari consecutivi, dei rendiconti di bilancio
 - in caso di modifica della destinazione d'uso anche di uno solo dei singoli beni concessi in comodato senza che sia stata acquisita la preventiva autorizzazione del Comune
- 6) L'Associazione dovrà trasmettere al Comune, entro sessanta giorni:
- le deliberazioni di nomina o di modifica degli amministratori e delle relative cariche sociali
 - le deliberazioni di modifica dello Statuto dell'Associazione
 - il rendiconto della gestione dell'esercizio 2014 e, per gli anni successivi, il rendiconto di ogni esercizio
 - le eventuali tariffe applicate per l'utilizzo degli impianti sportivi
 - le comunicazioni relative alla stipula di eventuali contratti di servizi affidati o appaltati a terzi
- 7) L'Associazione potrà concedere a terzi il godimento dei beni esclusivamente con il consenso del Comune.
- L'Associazione potrà concedere in uso, alle condizioni che riterrà più opportune, le strutture di cui dispone per manifestazioni, convegni, eventi, rappresentazioni di carattere sportivo, fornendone preventiva comunicazione al Comune per ottenere l'apposito benestare.
- Le comunicazioni relative a concessioni previste dal primo e dal secondo comma del presente articolo devono essere comunicate al Comune con un preavviso di almeno sette giorni.
- 8) Le spese sostenute dall'Associazione per servirsi dei beni concessi in comodato non possono essere oggetto di rimborso. A tal fine si stabilisce che sono assunte a carico dell'Associazione le spese per la manutenzione ordinaria dei beni e delle aree pertinenziali e per tutte le utenze necessarie alla gestione quali energia elettrica, gas per riscaldamento, servizio idrico integrato e telefono. Sarà cura dell'Associazione, entro trenta giorni dalla data odierna, provvedere alla volturazione di tutte le utenze che alla data di stipula del presente atto non siano ancora intestate alla Associazione stessa. Sono assunte a carico della Associazione, a far data dalla stipula della presente convenzione, le spese di

manutenzione ordinaria delle attrezzature e arredamenti di proprietà comunale rientranti nell'elenco di cui al precedente art.2.

Sono a carico dell'Associazione la manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e produzione acqua calda, ivi compresa la gestione della caldaia di produzione, nel rispetto delle norme di legge e con la individuazione del terzo responsabile ove necessario.

Rimarranno a carico del comodante gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria. In caso di necessità e urgenza e nella impossibilità da parte del Comune di intervenire con immediatezza, il comodatario, previo accordo con il Comune, avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la conservazione dei beni.

- 9) A fronte delle spese sostenute per la gestione del complesso immobiliare concesso in comodato, l'Associazione acquisirà al proprio bilancio tutte le entrate derivanti dall'utilizzo delle strutture quali:
corrispettivi per l'utilizzo degli impianti sportivi, sponsorizzazioni e pubblicità, contributi ordinari e straordinari. Il Comune riconoscerà annualmente al comodatario, contributi ordinari che l'ente eroga in via ordinaria annualmente alle associazioni locali che operano sul territorio, nonché contributi straordinari a fronte di particolari situazioni per le quali il Comune ritenga opportuno intervenire a favore della Associazione.
- 10) L'Associazione riconosce al Comune il diritto di utilizzo gratuito delle strutture concesse in comodato, per eventi e manifestazioni di iniziativa del Comune stesso, da concordare preventivamente con l'Associazione.
- 11) Per quanto non previsto dal presente atto trovano applicazione gli art. 1803 e seguenti del codice civile
- 12) Le spese connesse alla presente convenzione sono assunte a carico del comodatario.